**L.R. 6 marzo 1976, n. 25.  
Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.**

**(G.U.R.S. 9 marzo 1976, n. 13).**

**Art. 1.**

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'Isola.

**Art. 2.**

     Gli immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono trasferiti al patrimonio regionale.

     L'individuazione di tali beni è effettuata con appositi elenchi compilati a cura di una commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale per le finanze e composta da tre funzionari, rispettivamente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, dell'Assessorato regionale delle finanze e della Cassa per il Mezzogiorno, ed approvati con decreto dell'Assessore regionale per le finanze.

**Art. 3.**

     I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.

**Art. 4.**

     I Consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono così composti:

     - dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

     - da quattro consiglieri nominati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:

     a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione [[1]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html" \l "_ftn1).

     - dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre [[2]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html" \l "_ftn2).

     In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b).

**Art. 5.**Organo di revisione [[3]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html" \l "_ftn3)

     1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/50/zn87_06_014.html) nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del [decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/196/zn27_06_655.html) che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta.

     2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente..

**Art. 6.**

     Il personale dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria è quello comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1975.

     Le variazioni alle dotazioni risultanti dalle tabelle organiche allegate ai bilanci dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, alla data del 1° ottobre 1975, devono essere apportate con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione legislativa competente per materia.

**Art. 7.**

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1976, la spesa di lire 300 milioni ad integrazione dei versamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni.

     Ai relativi oneri ricadenti sul bilancio della Regione per gli anni finanziari dal 1976 al 1978 si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di cui all'art. 9 della [L. 16 maggio 1970, n. 281.](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/8/zn27_04_009.html)

[[1]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html#_ftnref1) Lettera così sostituita dall’art. 20 della [L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/143/si5_03_368.html)

[[2]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html#_ftnref2) Alinea così modificato dall'art. 27, comma 2, della [L.R. 7 agosto 1997, n. 30.](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_231.html)

[[3]](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/141/si3_16_101.html#_ftnref3) Articolo così sostituito dall'art. 30 della [L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/212/si5_03_479.html)